

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Agevolazioni. In questi giorni stanno arrivando le comunicazioni delle Entrate sull'accoglimento delle istanze

Patent box, l'Agenzia prepara il ruling

La prima fase è la verifica della sussistenza formale degli elementi obbligatori

Enrico Holzmler

Sono giorni convulsi per il Patent box. Domani, 30 giugno, è scadenza oltre la quale, salvo novità dell'ultima ora, non sarà più possibile accedere al regime per i marchi e, probabilmente, per il know-how. Non solo i contribuenti interessati si stanno cimentando in una corsa contro il tempo, ma taluni uffici sono in allarme per la verifica reattiva delle istanze.

Nel frattempo, il 27 giugno, l'Agenzia delle Entrate sta già inviando, ai contribuenti, i presupposti, dichiarazioni di ammissibilità per i soggetti che hanno presentato l'istanza entro la fine dello scorso anno.

Primo feedback delle Entrate

Il provvedimento dell'agenzia Entrate n. 154278 del 1° dicembre 2015 prevede, all'articolo 7, la possibilità che l'istanza sia rigettata «quando è carente degli elementi di cui al punto 2.3» del Provvedimento stesso. Si tratta dei cosiddetti elementi essenziali imposti dal provvedimento in predicato, ovvero (in sintesi):
● denominazione dell'impresa, sede legale o domicilio fiscale, sede di lavoro e domicilio del titolare;
● codice fiscale e/o partita Iva;

● indicazione dell'oggetto dell'accordo preventivo, consistente (alternativamente) nella preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi e criteri di calcolo;

● del contributo economico alla produzione del reddito d'impresa o della perdita, in caso di utilizzo diretto (ergo, "utilizzo diretto" della società stessa) o indiretto (materiali di cui alla Circolare n. 11/E del 30 luglio 2015);

● del contributo economico in caso di utilizzo "indiretto" (operazioni intercompany) degli intangibles in predicato;

● della plusvalenza derivante dalla vendita dell'intangibile, secondo quanto delineato dall'articolo 10 del citato decreto ministeriale.

● indicazione della tipologia di bene immateriale (nonché del relativo "romanino" riportato nel decreto) e dell'eventuale vincolo di complementarietà tra due o più intangibles (anche se tra loro di diversa natura);

● indicazione della tipologia di attività di ricerca e sviluppo (anche qui, riportando il "romanino" di riferimento), senza dimenticare il "diretto collegamento" dell'attività con lo sviluppo, il mantenimento e l'accrescimento del valore dei citati beni intangibili.

L'istanza risulta quindi particolarmente delicata, poiché una banale dimenticanza può comportare il

La risposta-tipo dell'agenzia delle Entrate



Dichiarazione di ammissibilità

«(omissis) Oggetto dell'istanza è la preventiva definizione in contraddittorio dei metodi e dei criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d'impresa o della perdita, in caso di utilizzo diretto dei beni intangibili punto 3 del Provvedimento, per il periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2015 e per i successivi quattro periodi d'imposta. Considerato che il Provvedimento indica, al punto 2.3, gli elementi obbligatori per avere accesso al regime opzionale, e stabilisce

il rigetto della stessa. Tuttavia, per i soggetti incorsi in tali errori ci potrebbe essere una seconda chance: il rigetto può essere evitato laddove l'ufficio possa desumere, mediante ulteriore attività istruttoria, gli elementi "mancanti" o non sufficientemente definiti. In tale caso, il termine

inoltre al punto 7 il rigetto dell'istanza in assenza degli stessi; tenuto conto, inoltre, che la Circolare 11/E del 2016 chiarisce l'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione, si comunica quanto segue. Lo scrivente Ufficio ha proceduto all'attività istruttoria in esito alla quale è stato riscontrato che il contribuente rientra nell'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione ed è stata verificata la formale sussistenza degli elementi obbligatori di cui al punto 2.3. Pertanto, l'istanza è dichiarata ammissibile. Con separata comunicazione, l'Ufficio contatterà la Società ai sensi del punto 8 del Provvedimento, al fine di definire i termini di svolgimento della procedura».

è utile per il rigetto dell'istanza rimane sospeso per il periodo necessario al completamento della stessa. Mentre è previsto che il rigetto venga comunicato dall'ufficio con provvedimento motivato, non vi è alcuna previsione circa l'obbligo, da parte dell'ufficio, di inviare all'istan-

za una conferma di ammissibilità al ruling. Pertanto, secondo il tenore letterale della disposizione, la mancanza di un diniego motivato entro i termini stabiliti dovrebbe valere quale silenzio-assenso. All'atto pratico, si assiste all'arbitrarietà di "dichiarazioni di ammissibilità" (come nell'esempio qui sopra, in prete, riportato) che hanno il pregio di un'incertezza dubbia in ingresso alla fase del ruling.

Tempi più stretti dal 1° luglio

Il provvedimento dell'agenzia delle Entrate n. 154278/2015 specifica, all'articolo 7, che il termine dell'ufficio per comunicare l'eventuale rigetto è fissato in 180 giorni per tutte le istanze presentate fino al prossimo 30 giugno. Le istanze presentate a partire dal prossimo 1° luglio entreranno, invece, nella fase "a regime", che prevede un riscontro molto più rapido: l'eventuale rigetto dovrà, infatti, essere comunicato entro 30 giorni dal deposito dell'istanza. I contribuenti interessati potranno predisporre e depositare l'istanza, attendere l'esito positivo della stessa e, ricevuto il benestare (o quantomeno non ricevuto alcun diniego) provvedere alla preparazione della (a volte ponderosa) documentazione integrativa.

Cassazione. Concetti più volte affermati in sede di giurisprudenza di legittimità

Agevolazioni prima casa, passa la linea estensiva

Angelo Busani

Per ottenere l'agevolazione "prima casa", nel caso di acquisto effettuato da due coniugi, non c'è problema se entrambi risiedono nel Comune ove è ubicata l'abitazione oggetto di acquisto oppure se vanno a risiedervi entro 18 mesi dalla data del rogito. Nemmeno vi è problema se essi risiedono in due Comuni diversi a patto che:

- a) l'immobile acquistato sia ubicato in uno di questi Comuni;
- b) in tale Comune la famiglia (considerata nel suo insieme) abbia la sua residenza;
- c) si tratti di un acquisto compiuto in regime di comunione legale dei beni.

La sentenza della Cassazione n. 13334 del 28 giugno scorso ribadisce questi concetti, già più volte affermati in sede di giurisprudenza di legittimità (si vedano le sentenze numero 14237/2000, 2109/2009, 15426/2009, 16355/2013 e 25889/2015), con la particolarità che, nel caso esaminato, l'agevolazione non è stata, però, concessa perché si è ritenuta difettare la prova del posizionamento della residenza della famiglia nel Comune ove era situata la casa per la cui acquisto era stato richiesto il beneficio fiscale.

La sentenza in questione offre, dunque, l'occasione per riflettere sulla posizione della Suprema Corte nelle sentenze pubblicate in questa materia, in quanto indubbiamente si prestano a sollevare discussioni. Beninteso, sono decisioni che si accolgono con favore, perché estendono il perimetro di concedibilità dell'agevolazione rispetto a quanto si desume dallo stretto tenore normativo. Infatti, a rigore, come già osservato, nel caso di acquisto effettuato da due coniugi parrebbe che, ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione "pri-

ma casa", entrambi debbano maturare il requisito della residenza, per già averla stabilita, al momento del contratto di acquisto, nel Comune ove è ubicato l'immobile oggetto di acquisto agevolato oppure per stabilirla nel termine di diciotto mesi. Affermare, dunque, che l'agevolazione spetta anche se uno dei due coniugi non abbia questo requisito della residenza, significa senz'altro guardare la normativa in questione con un'ottica assai estensiva.

Il punto è che la Cassazione, per giungere a questo risultato interpretativo, deve ricorrere al concetto di "residenza della famiglia" «quale soggetto autonomo rispetto ai coniugi»; cosicché, una volta provato che la casa oggetto di acquisto

agevolato è destinata ad ospitare appunto la "residenza della famiglia", non importerebbe poi che uno dei coniugi abbia altrove la propria residenza («in considerazione del fatto che i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione, sicché un'interpretazione della legge tributaria, che del resto parla di residenza e non di residenza anagrafica, conforme ai principi del diritto di famiglia, porta a considerare la coabitazione con il coniuge acquirente come elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari»).

Indubbiamente, si tratta di uno sforzo interpretativo assai notevole, non solo perché si deve giungere al risultato di conferire una soggettività giuridica alla famiglia come tale (il che potrebbe far alzare più di un sopracciglio), come se fosse un'entità superiore e diversa rispetto alla mera somma dei suoi componenti; ma anche perché è assai complicato applicare il concetto di residenza, situazione tipica della singola persona fisica, a una situazione, invece, concretata dall'aggregazione affettiva di soggetti tra loro legati da vincoli di coniugio e di parentela.

Ancora, non si capisce bene perché di questa largheggiante interpretazione debbano beneficiare i soli coniugi in comunione dei beni e non anche quelli in separazione dei beni, i quali pure compiono un acquisto congiunto. Per il vero, la Cassazione non ha mai negato questa favorevole interpretazione ai coniugi in separazione dei beni, ma tutte le volte che ha formulato la decisione di beneficiare coniugi con residenze diverse l'ha fatto dicendo che la concessione dell'agevolazione era, in sostanza, da correlarsi strettamente al fatto che si trattasse di coniugi in comunione.

Nella sentenza

01 | IL CHIARIMENTO
Con la sentenza 13334, depositata ieri, la Corte di cassazione ha chiarito che l'agevolazione "prima casa" nell'ipotesi di acquisto effettuato da due coniugi è possibile non soltanto se entrambi risiedono nel comune dove l'abitazione è ubicata, ma, in particolare condizioni, anche se risiedono in due comuni diversi.

02 | L'IPOTESI
Per i giudici di legittimità l'agevolazione "prima casa" è possibile anche per due coniugi residenti in comuni diversi a condizione che l'immobile sia ubicato in uno di questi comuni, in tale comune la famiglia considerata nel suo insieme abbia la residenza e che si tratti di un acquisto compiuto in regime di comunione legale dei beni.

Le problematiche. Chi procede con il deposito entro domani dovrebbe poter contare sulla data di presentazione

Su marchi e know how tempo quasi scaduto

Il destino delle istanze che verranno presentate entro fine mese su marchi e know-how è, ad oggi, non del tutto chiaro. La circolare 11/E ricorda infatti che l'Ocse non consente che, dopo la data del 30 giugno 2016, c'isiano nuove ammissioni che possano beneficiare di regimi di Patent box basati su regole e contenuti difformi da quelli indicati nell'Azione 5.

Sul punto, infatti, il rapporto finale del progetto Beps prevede che «under the nexus approach, marketing-related IP assets such as trademarks

can never qualify for tax benefits under an IP regime», raccomandando l'armonizzazione dei regimi domestici alle Linee Guida Ocse entro, per l'appunto, il 30 giugno 2016. Questo è sostanzialmente il motivo per cui si sta assistendo ad un'ondata di istanze su questi tipi di beni immateriali. Se quindi, da una parte, chi si attiva oggi potrà godere, a parità di condizioni, di un'agevolazione più elevata rispetto a chi è partito l'anno scorso (il contributo economico per il 2016 viene moltiplicato per 40%, al posto

del 30% applicato al 2015), chi ha già provveduto entro la fine del 2015 scorrendo i rischi non rischierà alcuna censura europea, atteso che l'agenzia delle Entrate, entro fine mese, avrà già esplicitato l'ammissione al ruling (od implicitamente approvando l'istanza presentata con silenzio-assenso), in virtù del già ricordato termine perentorio di 180 giorni imposto agli Uffici.

Il tema aperto, per chi si cimenterà in questi giorni con istanze su marchi e know-how, è dato dal fatto che l'Oc-

se fa riferimento ad "ammissioni" al regime entro il 30 giugno, e una lettura eccessivamente restrittiva della disposizione porterebbe a considerare come tali solo le istanze già "approvate" entro la fine del corrente mese: ciò imporrebbe agli uffici una verifica quasi "in tempo reale", di fatto inattuabile soprattutto per i contribuenti che presenteranno l'istanza proprio al scadere del mese. Per chi dovesse procedere con il deposito entro fine mese dovrebbe poter contare sulla data di presentazione

(almeno, questo è il forte auspicio): di fatti, siamo in vigenza di una disposizione nazionale che non fa alcun riferimento a beni immateriali "in scadenza" ed il contribuente deve potervi fare affidamento: in tal senso una conferma pare trovarsi nelle parole della citata circolare 11/E, laddove si specifica che «le questioni di natura interpretativa che dovessero presentarsi in sede di applicazione del nostro meccanismo agevolativo dovranno far riferimento ai principi Ocse appena richiamati e successive versioni, sempreché la normativa italiana non preveda diversamente».

E.H.

MUDEC
Museo delle Culture
Milano

collezioni
mostre
mudec junior
forum delle culture
eventi
formazione
design store
ristorante
bistrot
parcheggio

Via Tortona 56 mudec.it